AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETÀ PER AZIONI

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.6 l.212/1956 e s.m.i., dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.